



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SETTORE 6 - AMBIENTE E URBANISTICA

ORDINANZA SINDACALE N. 43 DEL 28/05/2020

Responsabile del Procedimento VINCENZO ROSARIO ROBUSTO
Dirigente competente: VINCENZO ROSARIO ROBUSTO

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE ANNO 2020

Visto il R.D. 30.03.1942, n. 327 di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;

Visto il D.P.R. 15.02.1952, n. 328 di approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;

Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni;

Vista la Legge Regione Lazio 19.12.1995, n. 59 in materia di sub-delega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale;

Vista la Legge Regione Lazio 06.08.1999, n. 14 in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

Vista la Legge Regione Lazio 6 Agosto 2007 n. 13, in materia di organizzazione del sistema turistico laziale e di modifica alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14, e s.m.i. L.R. n. 8 del 26.06.2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30.07.2001, avente ad oggetto la sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi;

Vista l'Ordinanza n. 56 del 29.05.2014 della Capitaneria di Porto di Roma relativa all'approvazione del "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma";

Visto il Regolamento Regionale n. 19 del 12 agosto 2016, avente oggetto "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

Vista la Legge del 05.02.1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone diversamente abili;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689 avente per oggetto "Modifiche del sistema penale";

Visto il D.P.R. 8.06.1982, n. 470 avente per oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";

Visto il D.Lgs 03.06.2006 n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 relativo alla "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'art. 4 della legge 15.03.1997 n. 59";

Vista la Circolare n. 120 del 25.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Vista la Legge Regionale Lazio del 29.11.2006 n. 21 in materia di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Viste le Ordinanze della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Roma relative alla disciplina delle attività balneari;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n° Z00042 del 19/05/2020, pubblicata sul B.U.R.L. n° 65 del 19/05/2020 – Supplemento n° 4 – avente per oggetto "**Ulteriori adempimenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 32, della Legge 23 dicembre 1978, n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica**" che prescrive le indicazioni da applicare agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere che qui di seguito si riportano:

ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

- *Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello*

stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

- *È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto.*
- *Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.*
- *Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.*
- *Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.*
- *La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.*
- *Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.*
- *Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone e comunque mantenendo un distanziamento non inferiore a quanto indicato dai PUA comunali. I Comuni individuano, attraverso proprie ordinanze, le modalità con cui garantire i camminamenti per il raggiungimento della battigia garantendo i distanziamenti di sicurezza.*
- *Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.*
- *È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura.*
- *Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.*
- *Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.*
- *Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.*
- *Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all'ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste.*
- *Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19).*
- *Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.*
- *È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.*
- *Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.*

Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la legge 217 del 15/12/2011 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010";

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 04.10.2018, avente ad oggetto "Approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) del Comune di Pomezia", pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio n. 96 del 27.11.2018, Supplemento n. 1;

Ritenuto necessario disciplinare l'utilizzo delle aree demaniali marittime, l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza amministrativa e territoriale di questo Ente;

Sentito il Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Torvajonica e ferma restando la competenza della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Roma che, con propria Ordinanza, provvede a regolamentare le attività connesse all'uso degli specchi acquei e l'attività di assistenza e salvataggio negli spazi in concessione e negli spazi lasciati alla fruibilità pubblica;

Sentite le locali organizzazioni di imprese balneari, le associazioni commerciali e di categoria;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati, la disciplina dell'accesso alle spiagge, l'uso degli arenili e la visuale a mare secondo le seguenti disposizioni:

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le seguenti prescrizioni sono volte a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime del litorale di Torvajonica.

Inoltre, per ciò che concerne le disposizioni di carattere generale, le stesse dovranno essere osservate in ogni momento dell'anno.

Il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione.

Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria del Circondario Marittimo di Roma-Fiumicino in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno di specchi acquei riservati alla balneazione e **l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19/05/2020 n° Z00042 relativa alle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.**

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dal Capo del Circondario Marittimo, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

ART. 2

DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

Per stagione balneare anno 2020 si intende il periodo che va dal **29 Maggio al 31 Ottobre 2020.**

Al fine di consentire la pubblica fruizione delle zone demaniali oggetto di concessione, ciascun concessionario o gestore non può iniziare l'esercizio oltre il 15 Giugno né cessarlo prima del 15 Settembre.

Gli orari di balneazione, relativi alla stagione balneare 2020, sono regolamentati come segue:

- **Dal 29 Maggio al 14 Giugno, dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 17,00, il sabato e la domenica dalle ore 09,00 alle ore 19,00;**
- **Dal 15 Giugno al 15 Settembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 19,00 il sabato e la domenica dalle ore 09,00 alle ore 19,00;**
- **Dal 16 Settembre al 31 Ottobre, dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 17,00, il sabato e la domenica dalle ore 09,00 alle ore 19,00.**

ART. 3

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA CHIUSURA E RIAPERTURA DELL'IMPIANTO DI BALNEAZIONE

Le operazioni di allestimento delle strutture, propedeutiche all'apertura delle attività balneari, potranno essere iniziate a decorrere dal **29 Maggio** e le operazioni di smontaggio relative alla chiusura dovranno essere concluse entro il **30 Novembre.**

Durante le operazioni di cui al precedente punto, sarà cura del concessionario, mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione **in particolare rispettando le prescrizioni contenute nell'ordina del Presidente della Regione Lazio del 19/05/2020 n° Z00042 in relazione alle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Nel caso che durante le operazioni propedeutiche all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione, sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.), fatte salve tutte le precauzioni di cui al precedente punto, l'arenile dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico.

Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad un'operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate nei mesi invernali è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario.

Nelle operazioni di livellamento non dovranno interessare forme dunali o macchia mediterranea presenti nell'area in concessione nonché in quella limitrofa: qualora presenti i concessionari dovranno immediatamente comunicare all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale la presenza di tali elementi naturali, in modo tale da concordare con lo stesso gli accorgimenti da adottare.

L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia in concessione, muniti di prescritta assicurazione per responsabilità civile verso terzi, è soggetto a semplice comunicazione da parte del concessionario; nella comunicazione, da presentare all'inizio della stagione balneare, devono essere indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare.

La pulizia dell'arenile con mezzi meccanici è consentita nella fascia oraria compresa tra le 19,00 e le 9,00 del giorno successivo.

Nel periodo di chiusura degli impianti di balneazione e/o strutture balneari/elioterapiche, l'arenile in concessione, dovrà essere lasciato con la sua pendenza naturale, evitando la creazione di dossi, dune, buche e/o avvallamenti di qualsiasi genere.

ART. 4

PUBBLICITA' DELL'ORDINANZA

La presente Ordinanza deve essere esposta al pubblico, a cura dei concessionari, in maniera ben visibile e per tutta la durata delle attività in essa connessa, all'ingresso di ogni stabilimento balneare pubblico o sociale, delle colonie marine, degli arenili in concessione. La presente Ordinanza verrà affissa, a cura del Comune, in prossimità degli accessi a mare, negli spazi riservati alle affissioni.

ART. 5

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime, libere o in concessione

E' VIETATO

- a) lasciare unità navali in sosta, ovvero tirare a secco, ancorarle, depositarle anche temporaneamente al di fuori delle aree a ciò destinate, ad eccezione di quelle destinate al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) distendere o tinggiare reti da pesca al di fuori dei punti d'approdo regolamentati con Ordinanza Comunale;
- c) occupare con mezzi nautici, ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di arenile (*battigia*) ampia non meno di metri 5,00 (*cinque*), destinata esclusivamente al libero transito con assoluto divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso e salvataggio;
- d) lasciare sulle spiagge libere ombrelloni, sedie, sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate, al di fuori dell'orario di balneazione e comunque incustodite e/o inutilizzate;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e, previo rilascio di apposita Autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale, di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al supporto dell'attività di pesca professionale, ai quali il transito è consentito esclusivamente nei periodi e negli orari espressamente indicati nell'atto autorizzativo;
- f) transitare e/o sostare con cavalli, ad eccezione dei cavalli dei reparti equestri degli organi di polizia e controllo del territorio, per quanto strettamente necessario;
- g) transitare e/o sostare con le vele da Kite-surf in volo, ad esclusione delle aree appositamente destinate alla pratica di tale disciplina ;
- h) praticare qualsiasi gioco (*calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce ecc.*) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica nonché nocimento all'igiene dei luoghi, fatte salve le aree a tale scopo destinate ai sensi di legge;
- i) tenere ad alto volume radio, juke-box, lettori CD ed altri apparecchi di diffusione sonora, se può derivarne molestia alle persone e turbativa della pubblica quiete dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Per lo svolgimento di attività sonora, di intrattenimento/spettacolo di arte varia, e/o serate danzanti oltre l'orario di balneazione, i concessionari dovranno, ai sensi degli art. 68, 69 e 80 del TULPS, essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente, nonché dal preposto Ufficio Demanio Marittimo.

Si prega di prestare la massima attenzione sulla diffusione ed emissioni sonore nel pieno rispetto dell'art. 659 del Codice Penale che cita testualmente:

“Chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 309,00 euro”.

Atteso quanto ciò premesso e nel pieno rispetto della citata norma, i concessionari, al fine dello svolgimento delle attività di spettacolo, di arte varia, intrattenimento e/o serate danzanti, dovranno essere in possesso del nulla-osta d'impatto acustico rilasciato dal competente settore Comunale – Tutela dell'Ambiente, ai sensi della Legge del 26 ottobre 1995, n. 447, nonché in possesso nella sede dell'attività, della valutazione d'impatto acustico di verifica dei livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ai sensi del DPCM 16 aprile 1999, n. 215 redatta da Tecnico competente in acustica ambientale.

Solo i concessionari che saranno in possesso dei predetti requisiti potranno:

- nelle giornate del sabato, domenica e prefestive, fino al 16 settembre, prolungare la diffusione sonora fino alle ore 01.00 del giorno successivo;
- per i restanti giorni della settimana e fino alla data del 16 settembre, permane fino alle ore 24.00.

I concessionari non in possesso dei predetti requisiti dovranno cessare le diffusioni musicali alle ore 22.00 anche nelle giornate di sabato, domenica e prefestive.

La presente ordinanza rappresenta unicamente una deroga agli orari per la diffusione sonora e non una deroga a quelli che sono i limiti delle emissioni sonore prodotte indicati dalle normative vigenti in materia;

- j) esercitare l'attività di commercio ambulante di qualsiasi natura in forma itinerante e fissa, noleggi ambulante di attrezzature balneari e/o natanti, pubblicità, attività promozionali, etc., organizzare giochi, manifestazioni sportive, ricreative senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale e della Capitaneria di Porto;
- k) esercitare attività itinerante per la preparazione e la somministrazione di generi alimentari di qualsiasi natura;
- l) la vendita itinerante di bevande alcoliche;
- m) la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi;
- n) attività di massaggio e qualsiasi tecnica di decorazione corporea quali tatuaggi, body piercing ecc.;
- o) gettare/abbandonare in mare, sugli arenili, nelle aree dunali, nei camminamenti e percorsi annessi rifiuti di qualsiasi genere, bruciare materiali di ogni tipo. Il conferimento dei rifiuti, da parte dei detentori, dovrà avvenire utilizzando i contenitori forniti e posizionati dal Comune su aree pubbliche. Lo stesso dovrà avvenire in conformità alle disposizioni dettate a mezzo delle ordinanze sindacali vigenti in materia ed alle indicazioni fornite dal Gestore dei servizi comunali di igiene urbana;
- p) effettuare sia sulle spiagge che sugli specchi d'acqua, riservati ai bagnanti, attività pubblicitarie mediante distribuzione di manifesti e/o lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- q) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei, compresi tra la linea di battigia ed una linea parallela posta ad 1 (uno) miglio da questa ultima, con qualsiasi tipo di aeromobile e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 (trecento) metri – 1000 (mille) piedi, ad eccezione di mezzi di soccorso e Polizia;
- r) campeggiare, installare tende ovvero effettuare qualsiasi attività di tipo residenziale (cucinare, pernottare, etc.), accendere barbecue e fornelli da campeggio nonché accendere fuochi liberi direttamente sulla sabbia;
- s) accendere fuochi di qualsiasi genere e/o natura, falò, esercitare spettacoli pirotecnici ovvero questi ultimi potranno essere esercitati previo ottenimento di apposita autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino ai sensi dell'Art. 80 del Codice della Navigazione, della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dell'Autorità Aeroportuale per quanto riguarda gli aspetti di pubblica sicurezza, nonché dall'Ufficio Demanio Marittimo per quanto concerne l'occupazione di pubblico demanio, oltre a tutto quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;
- t) posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
- u) pescare, con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione e comunque vige divieto di pesca da riva in presenza di bagnanti;
- v) effettuare movimenti e spostamenti di sabbia non preventivamente autorizzati, salvo minimi spostamenti di sabbia per il livellamento stagionale (artt. 3 e 6).

ART. 6

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

Chiunque gestisca strutture destinate alla balneazione ubicate sul demanio marittimo

HA L'OBBLIGO

- 1. di conformarsi alle condizioni stabilite nell'atto concessorio nonché alle prescrizioni di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto - Circondario marittimo di Roma per quanto attiene l'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio e l'uso degli specchi acquei;**
- 2. di rispettare le prescrizioni contenute nell'ordina del Presidente della Regione Lazio del 19/05/2020 n° Z00042 che qui di seguito si riportano integralmente:**
 - **Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.**
 - **È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto.**
 - **Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.**
 - **Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.**
 - **Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.**

- **La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.**
- **Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.**
- **Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.**
- **Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.**
- **È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura.**
- **Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto**
- **Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.**
- **Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.**
- **Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all'ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste.**
- **Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19).**

3. di comunicare all'Ufficio Demanio del Comune di Pomezia nonché all'Ufficio Locale Marittimo di Torvaianica le date di apertura delle attività;
 4. di esporre in luogo ben visibile agli utenti copia della presente ordinanza nonché della vigente ordinanza dell'Autorità Marittima;
 5. di esporre con idonea cartellonistica ed in luogo ben visibile agli utenti l'elenco dei prezzi dei servizi offerti, come da disposizione legislativa della Regione Lazio n. 13/2007;
 6. le concessioni demaniali marittime, se ricadenti entro i 250 mt dal fosso, dovranno esporre in modo ben visibile, nell'arenile in concessione, almeno due cartelli redatti in almeno due lingue, italiano ed inglese, che informi sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;
 7. di consentire al pubblico l'accesso gratuito attraverso le concessioni demaniali per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa in concessione demaniale anche al fine di balneazione;
 8. di delimitare l'area in concessione, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con pali di legno naturale, di altezza massima di 90 cm., distanziati l'uno dall'altro di mt. 2 e legati insieme da una corda naturale non verniciata;
 9. di garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con la presenza ogni 100 (cento) metri di fronte mare o frazione di 100 mt. di almeno un assistente abilitato al salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
 - brevetto di "Assistente Bagnanti", rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
 - brevetto di "Bagnino di Salvataggio", rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
 - brevetto di "Assistente Bagnanti", rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
- I concessionari dovranno, altresì, assicurarsi che gli assistenti bagnanti – sui quali comunque grava l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente, diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse – durante l'orario di balneazione:

- indossino una maglietta di colore rosso con scritta bianca ben visibile che ne identifichi la funzione (“SALVATAGGIO e LIFEGUARD”);
- siano dotati di fischietto;
- siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
- tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e segnalino immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, agli Organi preposti tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua;
- stazionino, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente predisposta sulla battigia oppure sulla torretta di avvistamento, ove prevista.

Il servizio di assistenza bagnanti dovrà essere svolto in conformità e secondo le modalità previste dall’Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo. Ove non risulti assicurato tale servizio, secondo le modalità sopra descritte, si procederà alla chiusura da parte dell’Autorità dell’attività commerciale fino all’accertamento del ripristino del servizio;

10. di provvedere a predisporre una postazione opportunamente segnalata, per lo stazionamento di un defibrillatore all'interno dell'area in concessione: lo stesso strumento dovrà essere sottoposto ad una regolare manutenzione in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
11. di vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano pertinenti alla balneazione. I concessionari devono provvedere ad opportuni controlli, prima della chiusura serale dello stabilimento per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
12. di curare la perfetta manutenzione e stato di pulizia giornaliera nonché di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa. La pulizia e l’igiene delle aree in concessione deve essere effettuata fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. La pulizia dovrà essere effettuata prima e dopo l’apertura dell’esercizio ed i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, da smaltire secondo le disposizioni di Legge in materia;
13. di curare la pulizia e l’igiene dei tratti di arenile libero adiacenti all’area in concessione per un’ampiezza di 20 (venti) metri per lato anche con l'ausilio di mezzi meccanici appositamente attrezzati. La pulizia dell’arenile deve comunque avvenire prima e dopo l’orario della balneazione;
- 14. di installare gli ombrelloni, laddove consentito, assicurando un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone mantenendo la distanza minima di metri 5,00 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di metri 5,00;**
15. di collegare i servizi igienici e le docce alla rete fognante comunale, ovvero munirsi di sistemi di smaltimento riconosciuto idoneo dal competente Ufficio Comunale Tutela dell'Ambiente, vietando l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idonea sistema di scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali agenti chimici;
16. di assicurare, ai portatori di handicap, l'accesso al mare mediante la realizzazione di percorsi perpendicolari alla battigia e la fruibilità completa di tutti i servizi offerti, dotando i servizi igienici di apposita segnaletica di colore arancione riportante ben visibile il prescritto simbolo internazionale di accessibilità, di attenersi a quanto disposto nel Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016.
17. le attrezzature balneari mobili, nell’ambito delle spiagge in concessione, devono essere posizionate dal gestore esclusivamente a richiesta degli utenti e devono essere rimosse dal medesimo al momento in cui l’utente lascia l’area.
18. di indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente;
19. di assicurare l'apertura delle attività rientranti nella concessione bar, ristoranti, etc., con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia;
20. di assicurarsi, prima di effettuare il noleggio e/o affitto di cabine spogliatoi, sdraio, lettini, ombrelloni, etc., che tali attrezzature siano in perfetta efficienza;
21. di assicurarsi che le boe di cui è prevista l’installazione per corridoi di lancio, balneazione sicura ecc., siano ancorate con sacco di juta pieno di sabbia;
22. All'interno delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime il concessionario deve esporre in maniera ben visibile:
 - a) la dichiarazione di inizio attività;
 - b) le ordinanze delle Autorità competenti relative all'uso degli arenili;
 - c) un avviso sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;
 - d) una tabella recante gli orari praticati, i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico;
 - e) eventuali comunicazioni istituzionali delle Autorità competenti.

Allo scopo di garantire i presidi di salvataggio ottimizzando i costi, i concessionari potranno avvalersi di forme associative per offrire i suddetti servizi.

- All'interno delle aree in concessione l'installazione di giochi per bambini “*gonfiabili*” potranno essere installati previa autorizzazione della Commissione Comunale di Vigilanza AA.PP., mediante sistemi che garantiscano la sicurezza e

l'incolumità degli utilizzatori e conformi alle norme di sicurezza previste dal D.M. 18/05/2007 **nonché alle prescrizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19/05/2020 n° 00043 e dei D.P.C.M. in relazione alle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

- I concessionari, nell'ambito della propria concessione, possono, previa semplice comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e salve le diverse autorizzazioni previste dalla normativa in materia vigente, individuare aree debitamente attrezzate e recintate per un'altezza non superiore a mt. 1,20 (realizzate con materiali ecocompatibili, di facile rimozione e che non impediscano la visuale), da destinare al ricovero e accoglienza di animali d'affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie.

In ogni caso, prima dell'apertura delle strutture balneari, i concessionari dovranno premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere agli organismi cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'apertura dell'impianto per tale attività.

ART. 7

SPIAGGE LIBERE

Sulle spiagge libere è fatto divieto di assembramento ed è fatto obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1,00 mt. tra individui.

È fatto divieto di stazionamento e assembramento lungo gli accessi alla spiaggia e la battigia, oltre il tempo strettamente necessario allo spostamento.

È obbligatorio che le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraie, teli da mare ecc.), siano distanziate di almeno 1,5 mt. l'una dall'altra, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

E' obbligatorio che gli ombrelloni siano distanziati di almeno 5 mt. uno dall'altro;

Gli utilizzatori delle spiagge libere devono comunque rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al fine di assicurare il distanziamento sociale di cui l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n° Z00043 del 19/05/2020 ed evitare assembramenti nelle spiagge libere, ove è previsto il servizio di assistenza e salvataggio, l'amministrazione comunale provvederà ad installare dei paletti in legno indicanti il posizionamento degli ombrelloni ed il corretto distanziamento tra gli stessi.

ART. 8

NOLEGGIO ATTREZZATURE BALNEARI ED ESERCIZI DI RISTORAZIONE

I Concessionari del noleggio attrezzature balneari e degli esercizi di ristorazione oltre rispettare le prescrizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n° 00043 del 19/5/2020 al fine di assicurare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti nelle spiagge libere antistanti e limitrofe alla loro concessione di installare dei paletti in legno indicanti il posizionamento degli ombrelloni ed il corretto distanziamento tra gli stessi.

ART. 9

ACCESSO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Al fine di garantire una più ampia fruizione alle persone diversamente abili, i concessionari potranno predisporre, in adiacenza all'area in concessione, camminamenti perpendicolari (dal lato strada fino a 5 metri dalla battigia) di mt. 1,50 di larghezza. Detti percorsi potranno essere installati previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio comunale e dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare.

I predetti percorsi dovranno essere dotati di apposita segnaletica di colore arancione riportante, ben visibile, il prescritto simbolo internazionale di accessibilità, ai fini di consentire la loro immediata identificazione.

ART. 10

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE

Sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti, il Comune di Pomezia installerà, a partire da metà giugno e fino a metà settembre, n. 8 (otto) postazioni di salvataggio, nei seguenti punti:

- postazione n. 1: altezza di via Brema a sx dell'area in consegna all'Aeronautica Militare - Passaggio a mare n. 9;
- postazione n. 2: altezza di via Nizza a sud della postazione n. 1 e a nord dello stabilimento "Tinga" - Passaggio a mare n. 9;
- postazione n. 3: altezza via Positano e via Ischia - Passaggio a mare n. 28;
- postazione n. 4: altezza viale Francia a sud dello stabilimento "Bagni Belvedere" - Passaggio a mare n. 37;

- postazione n. 5: altezza viale Francia a nord dello stabilimento “Piccolo Porto” - Passaggio a mare n. 40;
- postazione n. 6: altezza di via Siviglia fra lo stabilimento “Ma.mi Beach” e lo stabilimento “Univelica” - Passaggio a mare n. 46;
- postazione n. 7: altezza di via Belgrado - Passaggio a mare n. 56;
- postazione n. 8: altezza di via Praga - Passaggio a mare n. 58.

Per ogni postazione di salvataggio sarà collocata una torretta di avvistamento in materiale ecocompatibile e una passerella anch'essa in materiale ecocompatibile di ml. 1.50 di larghezza e lunga fino a circa 10 ml dalla battigia.

Ogni postazione, inoltre, sarà fornita di:

- pattino di salvataggio;
- defibrillatore;
- sedia da mare job per persone diversamente abili;
- cartellonistica informativa e segnaletica.

Il servizio di assistenza e salvataggio sarà assicurato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, ininterrottamente a partire da un'ora prima e fino ad un'ora dopo gli orari di balneazione.

ART. 11

DISCIPLINA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME IN CONVENZIONE

I concessionari che hanno sottoscritto gli accordi/convenzioni con l'Ufficio Demanio Marittimo comunale riguardanti i tratti di arenile a libera fruizione, **dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19/05/2020 n° Z00042 relativa alle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** e garantire i servizi di: assistenza e salvamento ai bagnanti, pulizia giornaliera dell'arenile in convenzione, percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti.

Le aree in convenzione dovranno essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con pali di legno naturale verniciati di bianco, di altezza massima di cm. 90, distanziati l'uno dall'altro di mt. 2 e legati insieme da una corda naturale non verniciata.

I concessionari sono, altresì, tenuti ad impiantare nelle aree in convenzione ed in zone ben visibili appositi cartelli, di dimensione minima cm 59,4 X 42 (Formato A2), realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti la seguente dicitura:

“Comune di Pomezia – Spiaggia libera con servizi – INGRESSO LIBERO”.

I suddetti cartelli dovranno essere redatti in almeno due lingue comunitarie (italiano – inglese).

Fermo restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto di arenile oggetto della convenzione sottoscritta, è assolutamente vietato il posizionamento di attrezzature balneari.

ART. 12

DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI KITESURF

Per quanto concerne l'attività di kitesurf questa può essere praticata usufruendo di tratti di arenili demaniali marittimi all'uopo destinati a tale disciplina, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale ai sensi dell'ordina del Presidente della Regione Lazio del 19/05/2020 n° Z00042.

Nelle more dell'attuazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.), l'attività di kitesurf è consentita nelle seguenti aree:

- a) Lungo il Fosso di Pratica di Mare;
- b) Lungo il Fosso della Crocetta;

le quali verranno affidate, custodite ed allestite dai soggetti che individuerà l'amministrazione comunale.

I predetti soggetti dovranno inoltre provvedere alla realizzazione e mantenimento del corridoio di lancio a norma, munendosi delle apposite autorizzazioni rilasciate dagli organismi all'uopo preposti.

I soggetti autorizzati dal Comune di Pomezia e dalla Capitaneria di Porto di Roma all'allestimento nonché all'installazione e gestione dei corridoi di lancio e della relativa segnaletica fissa e galleggiante devono garantirne il mantenimento.

La mancanza degli idonei corridoi di lancio preclude la pratica del kitesurf nelle aree destinate a questa attività.

Al di fuori dei tratti di arenile demaniale marittimo all'uopo destinato e' fatto assoluto divieto di transitare o sostare con l'aquilone da kitesurf in volo.

Nelle aree sopra citate è garantita la **libera fruizione dell'attività di kitesurf** ed è vietata la fruizione ai bagnanti sia per l'intera profondità della spiaggia sia nello specchio acqueo antistante. Inoltre, deve comunque essere garantito il libero transito sulla battigia.

Infine, si ricorda che chiunque svolga, a qualsiasi titolo, attività sportive è personalmente responsabile – sia in sede civile che penale – di ogni propria azione che possa comportare danno a se stesso, persone, animali e/o cose.

E' obbligatorio per le associazioni stipulare specifica polizza assicurativa che garantisca la r.c. dei propri soci.

Il Comune di Pomezia è espressamente manlevato da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone e/o cose che dovesse, eventualmente, verificarsi nei corridoi in questione e/o nelle aree destinate all'attività sportiva di kitesurf o nelle aree limitrofe alle stesse derivanti dalla pratica della predetta attività.

Restano fatti salvi ulteriori, diversi obblighi previsti dalle ordinanze in materia, emanate dalle competenti Autorità Marittime.

ART. 13 APPRODO PICCOLE IMBARCAZIONI

Il punto di approdo n. 3, a ponente del Fosso della Crocetta, per un fronte mare di ml. 60 a partire dall'asse centrale del Fosso stesso e fino a 5 mt. dalla battigia, è destinato *esclusivamente* all'alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni da diporto a vela con deriva mobile e natanti privi di motore ivi inclusi natanti di supporto e salvataggio.

I fruitori delle suddette aree dovranno osservare i seguenti obblighi:

- non installare strutture di qualsiasi tipo;
- depositare materiali di rifiuto negli appositi contenitori posizionati a cura del Comune e mantenere il decoro e la pulizia dello spazio dagli stessi utilizzato;
- evitare di provocare qualsiasi forma di inquinamento del demanio marittimo e marino;
- porre in essere tutti gli accorgimenti idonei a garantire che le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni si svolgano in condizioni di sicurezza;
- segnalare idoneamente eventuali cavi in tensione che fossero utilizzati per manovre di alaggio e varo, fermo restando il divieto di lasciarli tesi al termine delle suddette operazioni;
- lasciare liberi i 5 metri dalla battigia per il libero transito;
- segnalare tempestivamente agli Uffici comunali competenti ed alle forze dell'ordine, il verificarsi di qualsiasi situazione contraria all'ordine pubblico o al pubblico interesse.

Nell'area in argomento è vietata ogni altra attività balneare e/o elioterapica.

E', altresì, tassativamente vietata l'attività commerciale di vendita di prodotti e/o servizi di qualsiasi natura e genere.

ART. 14 CORRIDOI DI LANCIO

Chiunque eserciti attività nautiche e/o di noleggio di natanti da diporto sulle spiagge del Comune di Pomezia ha l'obbligo di realizzare "corridoi di lancio" esclusivamente per l'atterraggio e la partenza delle unità stesse.

I predetti corridoi dovranno essere autorizzati, secondo la normativa vigente in materia, dalla Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino.

All'interno dei corridoi di lancio è assolutamente vietato ormeggiare.

ART. 15 CONDUZIONE ANIMALI

L'accesso di animali sull'arenile, durante la stagione balneare, è consentito dalle ore 20,00 alle ore 08,00 sull'intero arenile demaniale, e disciplinato in base a quanto stabilito nel regolamento comunale per quanto ne riguarda la conduzione, mentre è sempre consentito nelle seguenti aree:

a) tra i passaggi a mare n. 57 e n. 58;

b) tra i passaggi a mare n. 04 e n. 05

c) presso le concessioni demaniali marittime del litorale di Torvajonica che hanno predisposto aree all'uopo destinate

L'accesso alle suddette aree è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'utilizzo di tali aree è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dell'intera stagione balneare;
- in tali aree verranno effettuati periodici interventi di pulizia a cura del Comune;
- in tali aree non sarà presente il servizio di salvamento ai bagnanti;
- in tali aree potranno accedere i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- i proprietari/detentori degli animali sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli stessi e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- i proprietari/detentori degli animali hanno l'obbligo di provvedere autonomamente alla fornitura di acqua potabile;
- i proprietari/detentori degli animali devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;

- i proprietari/detentori di cani hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata;
- gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- i proprietari/detentori degli animali devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli stessi e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori installati nell'area.

Qualsiasi infrazione verrà punita, se il fatto non costituisce reato, applicando le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, come stabilito all'art. 15 dell'Ordinanza balneare vigente.

E' comunque consentito l'accesso degli animali utilizzati per funzioni di salvataggio, per l'ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio – quali cani di salvataggio, cani guida per non vedenti (purchè tenuti al guinzaglio), cani antidroga e antiesplosivi, per quanto strettamente necessario.

ART. 16

REGIME SANZIONATORIO ED OSSERVANZA DEL DISPOSITIVO

La presente ordinanza regolamenta l'utilizzo del demanio marittimo limitatamente alle aree di competenza territoriale del comune di Pomezia e si intende efficace per tutto l'anno solare, restando valida fino ad eventuale successiva nuova disposizione e/o ordinanza.

E' abrogata ogni precedente disposizione e/o ordinanza concernente le attività oggetto della presente ordinanza in contrasto o comunque incompatibile con essa.

Chiunque violi le disposizioni previste dalla presente Ordinanza è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e di tutte quelle previste dalle vigenti disposizioni legislative applicabili.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pomezia, nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro giorni 60 dalla pubblicazione ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, sostituisce ed abroga tutte le altre Ordinanze di Balneazione precedentemente emesse dall'Ufficio Demanio del comune di Pomezia.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni normative e legislative in materia.

SEGNALETICA

BANDIERA ROSSA: pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere.

BANDIERA GIALLA: forti raffiche di vento.

NUMERI UTILI

EMERGENZA IN MARE

1530 (CHIAMATA GRATUITA)

UFFICIO LOCALE MARITTIMO

06/9155395

DI TORVAIANICA

CARABINIERI

112

POLIZIA DI STATO

112

GUARDIA DI FINANZA

117

VIGILI DEL FUOCO

112

EMERGENZA SANITARIA

112

POLIZIA LOCALE

06/9100586

PRONTO SOCCORSO OSPEDALE CLINICA
SANT'ANNA POMEZIA

06/9121511

PRONTO SOCCORSO OSPEDALE GRASSI
OSTIA

06/56481

CAMERE IPERBARICHE: POLICLINICO
UMBERTO I (ROMA)

06/4463101-02-11

CONSIGLI UTILI AGLI UTENTI

- meglio non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- meglio non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- meglio non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- se sei stato troppo tempo esposto al sole, entra in acqua gradatamente;
- evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce (sono questi i segnali che precedono l'insolazione);
- quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, dalla riva, dal natante di appoggio, dalla visibilità del bagnino;
- meglio non allontanarti mai a più di 50 (cinquanta) metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla;
- non fare il bagno quando il bagnino ha esposto la bandiera rossa.

Il mare e la spiaggia costituiscono una risorsa naturale di inestimabile valore ma, al tempo stesso, sono tra gli ecosistemi più vulnerabili e minacciati del pianeta: Il tuo comportamento può fare la differenza.

- aiutaci a mantenere la spiaggia pulita utilizzando gli appositi raccoglitori messi a disposizione lungo tutto il litorale;

- si consiglia di non utilizzare materiale monouso di plastica;

- getta i mozziconi di sigarette negli appositi posacenere portatili;

- se intendi fare il bagno, si consiglia l'uso di creme contenenti filtri solari a base di minerali, come l'ossido di zinco;

- non raccogliere conchiglie e gusci dei paguri, coralli, piante di macchia mediterranea, si tratta di patrimoni naturali e parti fondamentali dell'ecosistema marino;

- se possiedi un natante a motore, rispetta scrupolosamente i limiti imposti dalle Capitanerie di Porto per l'avvicinamento alla spiaggia. Non è permesso arrivare a riva con il motore acceso. E a un giro in motoscafo, se puoi, cerca di preferire una più ecologica e salutare uscita in pedalò o con la tavola da surf;

- rispetta la fauna marina e terrestre. Limita l'inquinamento acustico, motori accesi a lungo, schiamazzi, stereo e radio accese. Non catturare gli organismi marini che vivono sulle rocce, come granchi e molluschi bivalvi, né cavallucci e stelle marine;

- Ricordati che la pesca subacquea è vietata a distanze minori di 500 metri dalle spiagge dove siano presenti bagnanti e, se sei un pescatore dilettante, ricordati di ributtare in mare i piccoli pesci pescati.

La presente Ordinanza balneare è pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Pomezia alla sezione delle Aree Tematiche – Ambiente e Verde – Demanio Marittimo, e viene trasmessa:

- Al Dirigente Settore II Attività Produttive – **SEDE** - ;
- Al Dirigente Settore VI Tutela Ambiente - **SEDE** - ;
- Al Dirigente Protezione Civile - **SEDE** - ;
- Polizia Locale – **SEDE** - ;
- Capitaneria di Porto Fiumicino **pec:** *cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it;*
- Ufficio Locale Marittimo di Torvaianica **mail:** *lctorvajanica@mit.gov.it;*
- All'Azienda A.S.L. ROMA6 - Ufficio S.I.S.P. **pec:** *servizio.protocollo@pec.aslromah.it;*
- Comando Compagnia Carabinieri Pomezia **pec:** *trm26940@pec.carabinieri.it;*
- Polizia di Stato Commissariato di Ostia Lido (Roma) **pec:** *comm.lidodiroma.rm@pecps.poliziadistato.it;*
- Comando Compagnia Guardia di Finanza – Pomezia **pec:** *rm1240000p@pec.gdf.it;*
- Sindacato Italiano Balneari Pres. Sig. Schiano Moriello Marco c/o La Michelangelo Srl **pec:** *lamichelangelo.srl@legalmail.it;*
- Assobalneari Pres. Sig. Nasso Davide c/o Tinga Italia Srl **pec:** *tingaitaliasrl@legalmail.it;*
- Associazione Concessionari Balneari Pres. Sig. Sacristano Marco c/o Gigi Srl **pec:** *gigisrlbar@legalmail.it;*
- CNA Balneatori c/o Zurlo Nicola **pec:** *aeceaesrl@leglmail.it;*
- Associazione Pia Unione Pescatori Pres. Sig. Massimo Bongarzoni **pec:** *piaunione@pec.confcoop.it;*
- Soc. Coop. Rosa dei Venti Sig. Conte Michele **mail:** *michele.conte@live.it;*
- Soc. Coop. Torre del Vajanico Sig. Barbieri Erik **mail:** *erik_multi@hotmail.it;*
- Assoc. Pescatori “Stella Marina” Sig. Camerota Roberto **mail:** *coopstellamarina@gmail.com.*

Pomezia

28/05/2020

Il Sindaco
ZUCCALA' ADRIANO / ArubaPEC S.p.A.